RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI RITROVATI VEGETALI, ADOTTATA A PARIGI IL 2 DICEMBRE 1961 E DELL'ATTO ADDIZIONALE

Art. 14 (Convenzione)

Indipendenza della protezione dalle misure che regolano la produzione, il controllo e la commercializzazione

(1) Il diritto riconosciuto al costitutore, secondo le disposizioni della presente convenzione, e' indipendente dalle misure adottate in ciascuno Stato dell'Unione allo scopo di disciplinarvi la produzione, il controllo e la commercializzazione delle sementi e dei fittoni.
(2) Nondimeno, queste ultime misure devono evitare, per quanto possibile, di ostacolare l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione.

Versione in vigore dal 12 febbraio 1975, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale
Estremi	Legge 16 luglio 1974, n. 722
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-722-1974/convenzione-art-14-indipendenza-della-protezione-dalle-misure-che-regolano-la-produzione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it